



adottata dal Direttore Generale in data - 3 MAG. 2011

Oggetto: Art. 25 C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N. 1998/2001 - Procedimento penale n. 14827/2010 R.G.N.R.- n. 13064/2010 R.GIP; Tribunale di Cagliari - Decreto di archiviazione - Rimborso spese legali al Dott. H.H.

VISTO l'art. 25, 1° comma, del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N. 1998/2001, il quale prevede che l'Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un dirigente per fatti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale;

VISTO l'art. 25, 2° comma, del medesimo C.C.N.L., il quale prevede che, qualora il dirigente nomini un legale di sua fiducia, nel caso di conclusione favorevole del procedimento l'Azienda procede al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente per il patrocinio legale;

PREMESSO che il Dott. H.H., dipendente dell'ASL n. 7 di Carbonia in qualità di Dirigente Medico, è stato sottoposto a procedimento penale n. 14827/2010 R.G.N.R.- 13064/2010 R.GIP - in relazione a fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, per il reato di cui all'art. 589 c.p.;

DATO ATTO che il procedimento suddetto si è concluso con il decreto di archiviazione che si allega in copia al presente atto deliberativo, emanato dal Tribunale di Cagliari - Sezione Gip e Gup - in data 21 dicembre 2010 per l'insussistenza dell'ipotesi di reato;

ACQUISITA la nota prot. n. 9626 del 22 aprile 2011, che si allega in copia alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con la quale il Dott. H.H., ai sensi della normativa sopra richiamata, chiede il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa in giudizio nell'ambito del suddetto procedimento penale allegando la fattura n. 11/2011 del 13 aprile 2011 redatta dal proprio legale di fiducia, per un importo complessivo di € 6.952,60;

CONSIDERATO che i fatti oggetto di imputazione risultano connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio;

RITENUTO che nel caso di specie ricorrano gli estremi di cui al sopra citato art. 25 C.C.N.L. e che, pertanto, il Dott. H.H., in quanto indenne dall'ipotesi di reato ascritta, abbia diritto di ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per la sua difesa nel procedimento di cui trattasi;



PRECISATO che in caso di archiviazione il rimborso è dovuto con riserva di ripetizione nell'ipotesi in cui, all'esito di un'eventuale riapertura del procedimento, intervenga una sentenza di condanna;

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa:

- di liquidare al Dott. H.H., sulla base della nota prot. n. 9626 del 22 aprile 2011 allegata, l'importo di € 6.952,60;
- di imputare quindi l'importo complessivo di € 6.952,60 derivante dal presente atto, sul codice 0514030301 "Spese Legali", del vigente piano dei conti aziendale e sul centro di rilevazione dei costi n. 10110102 del Servizio AA.GG. e Legali;
- di demandare al Servizio del Personale il compito di liquidare al dipendente Dott. H.H. l'importo di € 6.952,60 a titolo di rimborso spese legali;
- di dare atto che il rimborso di cui trattasi viene effettuato con riserva di ripetizione nell'ipotesi in cui, all'esito di un'eventuale riapertura del giudizio, intervenga una sentenza di condanna.

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Serra

Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Farci

Resp.le AA.GG.

AA.GG. Settore Legale



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n. 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

N° 146 del 3 MAG. 2011


È stata pubblicata

Nell'Albo pretorio dell'A.S.L. n.7

A partire dal 5 MAG. 2011 19 MAG. 2011

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

È stata posta a disposizione per la consultazione



AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
22 APR 2011
PROT. 9626

Spett.le A.S.L. n. 7 di Carbonia
Servizio Affari Generali e Legali
Via Dalmazia n. 83
09013 CARBONIA

Oggetto: Procedimento penale n. 14827/10 Tribunale di CAGLIARI (o
altra Autorità Giudiziaria: _____)
 Ordinanza di archiviazione Decreto di archiviazione Sentenza di assoluzione n. _____ del
_____. Richiesta rimborso spese legali ex art. 25 C.C.N.L. dell'Area della
Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N. 1998/2001 ex art. 26 C.C.N.L. integrativo del
C.C.N.L. del personale del comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999.

Io sottoscritto/a Hausf. Hassan nato a Ezzachidi il
07/11/1956 e residente in Musezzato Vico IV Giulio Cesare N 1,
 dipendente ovvero ex dipendente di codesta Azienda Sanitaria in qualità di
Dirigente Medico presso U.O. Medicina Chirurgica d'urgenza
chiedo, ai sensi del C.C.N.L. di categoria di cui all'oggetto, il rimborso delle spese legali sostenute
nell'ambito del procedimento penale n. 14827/10, concluso con ordinanza di
archiviazione decreto di archiviazione sentenza di assoluzione n. _____ del _____.

Si allegano la copia dell' ordinanza decreto sentenza sopra citata/o, l'originale della
fattura emessa dal mio legale di fiducia, l'avv. Daniela Dato, e una copia
fotostatica del mio documento di identità in corso di validità.

Distinti saluti.

All. c.s.d.

Data

22/04/2011

Firma

Hassan Hausf.



TRIBUNALE DI CAGLIARI
*Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari
e dell'Udienza Preliminare*

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
- art. 409 - 411 c.p.p. -

Il Giudice, dott. Alessandro Castello
Letti gli atti del procedimento nn. 14827/10 R.N.R. - 13064/10 GIP contro HANAFI Hassan, indagato per il reato di cui all'art. 589 c.p. in danno di MADEDDU Carlo;

Letta la richiesta di archiviazione depositata dal P.M. il 07/12/10 per l'assenza di un nesso causale tra il decesso del MADEDDU ed il comportamento dell'imputato che lo ebbe in cura al P.S. del C.T.O. di Iglesias;
Viste le memorie ex art. 90 c.p.p. presentate dalle persone offese in data 6 dicembre 2010;

Rilevato che dalla perizia eseguita dalla dott.ssa Rita Celli in sede d'incidente probatorio emerge che

"il comportamento criticabile non è sicuramente quello del medico del pronto soccorso che in ogni caso ha predisposto ricovero del paziente, si è concentrato su quello che era l'aspetto più eclatante in quel momento, e cioè la lesione dell'arto inferiore che ... impediva la deambulazione al paziente, è la causa di sintomatologia dolorosa importante, ma in ogni caso ho predisposto che questo paziente fosse seguito in un ambiente idoneo, cioè presso l'ortopedia. Quella che suscita invece ... questa valutazione negativa sull'operato medico nei confronti del paziente Madaddu Carlo è quello che è stato posto in essere presso l'ortopedia ... presso il C.T.O. di Iglesias e dallo stesso rianimatore ...".

Ritenuto di dover condividere le valutazioni del pubblico ministero, puntualmente espresse nella richiesta di archiviazione, rispetto alle quali le persone offese si sono limitate ad una critica tecnica delle conclusioni raggiunte dal perito in sede d'incidente probatorio;

Ritenuto che, alla luce delle complessive emergenze processuali e delle valutazioni assolutamente condivisibili effettuate dal perito, le critiche esposte dal consulente delle persone offese non siano idonee a sostenere un'accusa in giudizio in particolare sotto il profilo della sussistenza di una effettiva negligenza nella condotta del dottor HANAFI il quale ha certamente prestato le prime cure al paziente, inviandolo nel reparto specializzato sicuramente più idoneo alla cura dello stesso e ad approfondire gli aspetti clinici del caso; né, tanto meno, era il dott. Hassan, che aveva visto il paziente nei momenti dell'urgenza, a dover porre un sospetto diagnostico di amnesia retrograda;

P.Q.M.

Visti gli artt. 409 e 411 c.p.p., dispone l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al P.M.. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cagliari, 21 dicembre 2010.

IL GIUDICE

Dott. Alessandro Castello

Al Hon Cortese
A Hawrone
Selle Spire
Boi Dowela

Cognome HANAFI
 Nome HASSAN
 nato il 07/11/1956
 (atto n. P. S.)
 a ERRACHIDIA (MA)
 a ITALIANA
 Cittadinanza MONSERRATO
 Residenza VICO S. GIULIO CESARE n.1
 Via CONIUGATO
 Stato civile MEDICO
 Professione
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 179
 Statura Brizzolati
 Capelli CASTANI
 Occhi
 Segni particolari



Firma del titolare *Felice Felice*
 Monserrato IL 04/07/2008
 IL SINDACO
 L'IMPIEGATO DELEGATO
Felice Felice

Diritti C.I. 514 euro
 Diritti segretario C.I. 0,20 euro

Validità fino al
 03/07/2012

AO0439497

1.P.Z.S. s.p.a. di ROMA C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
 MONSERRATO (CA)

CARTA D'IDENTITÀ

№ AO0439497

DE
 HANAFI
 HASSAN

AVV. DANIELA LATTI

P.zza Repubblica, 10 - 09129 CAGLIARI

Tel./Fax 070/41999

C.F. LTT DNL 62849 F986S

P. IVA 02515740922

FATTURA n. 14Data 13.04.2011.

sig. Hanafi Hassan. Reside in Kousenato
 via V. Giulio Cesare n° 1.

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

PRESTAZIONI E OPERE DOCUMENTATE	SPESE	CORRISPETTIVI
Assistenza legale nel procedimento penale n° 14827/10 RG n. 2/mod 21		
ONORARI		4952,00
rimborso spese generali 12,50%		619,00

TOTALE		5571,00
--------	--	---------

C. CASSA	4 %	222,84
----------	-----	--------

IVA	20 %	1158,76
-----	------	---------

SPESE SOSTENUTE, NON IMPONIBILE
O ESENTI ART.

TOTALE FATTURA [€]	6952,60
--------------------	---------

IMPONIBILE	IVA %	RITENUTA D'ACCONTO	SPESE SOSTENUTE	SOMMA PAGATA
5.793,84				6952,60

LA RITENUTA D'ACCONTO _____

E' STATA
SARA' VERSATA _____

A MEZZO _____

TIMBRO E FIRMA

AVV. DANIELA LATTI

P.zza Repubblica, 10 - Cagliari

Tel. e Fax 070/41999